

Relazione illustrativa

dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

1.) Premessa

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, la precedente direttiva 2005/32/CE sulla medesima materia.

Con la stessa logica è stato scelto di abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, di recepimento della citata precedente direttiva.

2.) La direttiva 2009/125/CE

La direttiva 2009/125/CE istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, accrescendo l'efficienza energetica e la protezione ambientale e migliorando, nel contempo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La direttiva definisce il quadro di riferimento per l'emanazione di specifiche "misure di esecuzione" relative alle diverse tipologie di prodotti connessi all'energia. Tali misure saranno adottate a livello comunitario, sotto forma di direttive o regolamenti.

In attesa della definizione da parte della Commissione europea di un piano di lavoro triennale per gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione delle misure di esecuzione, previsto entro il mese di ottobre 2011, sono stati avviati studi preliminari per l'anticipazione delle misure di esecuzione per una vasta gamma di prodotti.

La direttiva in esame prevede che, entro il 20 novembre 2010, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

3.) Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/125/CE

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria 2009), con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato da ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad una serie di direttive, compresa la direttiva 2009/125/CE.

Per quanto concerne le modalità di recepimento della direttiva in esame, sono applicati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che dispongono i principi e criteri generali di delega.

Si precisa che la direttiva 2009/125/CE è compresa nell'allegato B.

4.) I contenuti dello schema di decreto legislativo e la conformità con la direttiva



Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in argomento, si è provveduto a definire il contesto per l'attuazione delle misure di esecuzione adottate in ambito comunitario e nazionale per i prodotti connessi all'energia.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, in quanto non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni. I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello sviluppo economico come autorità competente. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia.

Il provvedimento è costituito da n. 20 articoli:

- **Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione):** l'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 1 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: al paragrafo 1, le parole "prodotti che consumano energia" sono sostituite con le parole "prodotti connessi all'energia".

- **Articolo 2 (Definizioni):** l'articolo fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati nel provvedimento.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 2 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: al paragrafo 1, la definizione di "prodotto" è modificata con "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente". Vengono altresì adeguate le definizioni di "recupero", "rifiuto" e "rifiuto pericoloso" a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

- **Articolo 3 (Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione):** l'articolo disciplina l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione. Viene stabilito che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 6 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 4 (Autorità competente):** l'articolo designa quale Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico, che assicura il coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 2, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 5 (Funzioni dell'autorità competente):** l'articolo specifica le funzioni dell'autorità competente, sinteticamente: vigila sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento; organizza controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile; garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del decreto, anche in collaborazione con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 3, comma 2, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con le seguenti principali modifiche:

- a.) al paragrafo b, rigo 3, dopo le parole "autorità competente" sono inserite le parole: "può disporre il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate";
- b.) al paragrafo c, rigo 3, dopo le parole "misure necessarie" sono inserite le parole "per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero".

- **Articolo 6 (Supporto all'autorità competente):** l'articolo specifica che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) fornisce supporto all'Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, sia per quanto concerne le problematiche connesse all'energia e sia per quanto concerne le problematiche ambientali. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso in dotazione.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere. Per la tematica in questione non sono previsti oneri aggiuntivi.

- **Articolo 7 (Controlli e verifiche):** l'articolo fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'autorità competente al fine di verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza, e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. I predetti enti provvedono all'esercizio delle relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori; secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la seguente principale modifica: il paragrafo 2 è sostituito dal seguente "per i controlli di cui al comma 1, l'Autorità competente può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di



commercio, dell' Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

- **Articolo 8 (Responsabilità dell'importatore):** l'articolo stabilisce che nel caso in cui il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, incombono sull'importatore gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e che esso riporti la marcatura CE nonché di rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 4 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 9 (Marcatura e dichiarazione di conformità):** l'articolo definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (si veda l'allegato I allo schema di provvedimento) e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla pertinente misura di esecuzione (si veda l'allegato II allo schema di provvedimento). L'articolo stabilisce, inoltre, che tali informazioni siano redatte in lingua italiana, che siano rese disponibili al momento in cui il prodotto connesso all'energia raggiunge l'utilizzatore finale e che è proibita l'apposizione, su tali prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 5 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 10 (Clausola di salvaguardia):** l'articolo definisce una serie di interventi che l'autorità competente ha l'obbligo di mettere in atto per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione. Questi interventi sono ispirati a criteri di gradualità e proporzionalità e vanno dal divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto in caso di sospetta non conformità fino all'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto una volta che sia accertata la non conformità, ovvero al divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio una volta che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'autorità competente può disporre, con provvedimento motivato e notificato al destinatario del provvedimento stesso, il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante o del mandatario o dell'importatore. Infine, l'articolo disciplina anche la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni assunte sulla base del presente articolo.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 7 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 11 (Valutazione di conformità):** l'articolo prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla misura di esecuzione. In osservanza a quanto previsto dalla direttiva 2009/125/CE, lo schema di provvedimento lascia al fabbricante la possibilità di scegliere tra due procedure di valutazione, la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V). Indicazioni specifiche sono fornite relativamente al caso in cui il prodotto sia progettato da un'organizzazione registrata nell'ambito del sistema comunitario di

ecogestione e di audit (EMAS). L'articolo stabilisce anche per quanto tempo deve essere garantita la disponibilità dei documenti relativi alle valutazioni di conformità ed entro quanto tempo i medesimi debbano essere messi a disposizione nell'ipotesi di richiesta dell'Autorità competente.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 8 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 12 (Presunzione di conformità):** l'articolo stabilisce che l'autorità di sorveglianza del mercato debba riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto immesso sul mercato o messo in servizio provvisto della marcatura CE, conformemente a quanto disposto dal decreto. Se esistono dei dubbi in merito, spetta all'autorità competente dimostrare che dei requisiti essenziali della corrispondente direttiva non sono soddisfatti e quindi prendere le misure necessarie per impedire la libera circolazione di tale prodotto nell'ambito della cosiddetta procedura per la clausola di salvaguardia. L'articolo disciplina anche la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 9 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 13 (Norme armonizzate):** l'articolo disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, di specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione (norme armonizzate), fornendo indicazioni per quanto concerne la loro preparazione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale di tutte le decisioni assunte dalla Commissione europea su questo argomento.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 10 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 14 (Disposizioni per i componenti e le sottounità):** l'articolo stabilisce che, qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti o i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di quest'ultimi, gli importatori che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità di un prodotto contemplato da una misura di esecuzione devono fornire al fabbricante del prodotto tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 11, della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 15 (Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni):** l'articolo disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva in esame negli altri Stati membri al fine di agevolare l'attuazione del decreto ed, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 12 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 16 (Informazioni dei consumatori):** l'articolo stabilisce che, qualora sia richiesto dalla pertinente misura di esecuzione, i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione. Esso prevede anche che le informazioni di cui sopra siano rese note ai consumatori in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla misura.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 14 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con marginali modifiche.

- **Articolo 17 (Sanzioni):** l'articolo prevede sanzioni per i fabbricanti che immettono in commercio o mettono in servizio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione dell'immissione sul mercato, ovvero della messa in servizio adottati dall'autorità sulla base della clausola di salvaguardia ed, infine, non tengono a disposizione dell'autorità, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguite e alle dichiarazioni di conformità emesse. Le sanzioni da irrogare per le violazioni di cui in argomento sono definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 20 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la sola modifica della sostituzione del paragrafo 5 con il seguente: "Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

- **Articolo 18 (Abrogazioni):** l'articolo prevede l'abrogazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Resta ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 6; del punto 2 dell'allegato I nonché dell'allegato II del D.P.R. del 15 novembre 1996, n. 660 – Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Tale disposizione corrisponde all'articolo 24 della direttiva e riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere, con la sola modifica dell'abrogazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante attuazione della direttiva 2005/32/CE.

- **Articolo 19 (Aggiornamento):** l'articolo prevede che l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Tale disposizione è inserita ex novo nel decreto.

- **Articolo 20 (Disposizione finanziaria):** l'articolo prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si provveda agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale disposizione riproduce norma vigente già prevista dal precedente decreto legislativo che si va a sopprimere.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

a.) non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni. I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello sviluppo economico come autorità competente. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.

b.) le sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio. Il decreto proposto prevede che le somme derivanti da tali sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per completezza di informazione, si evidenzia che:

- 1.) **Articolo 5:** le funzioni di autorità competente, assegnate al Ministero dello sviluppo economico, sono allo stato già esercitate dal medesimo dicastero ed in particolare dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Lo schema di decreto conferma le medesime funzioni in capo all'autorità competente.
- 2.) **Articolo 6:** prevede che il supporto tecnico all'Autorità competente venga fornito dall'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Non vengono previsti costi addizionali per lo svolgimento di tale attività dal momento che i contenuti rientrano nei compiti istituzionali dell'ENEA e, comunque, il provvedimento specifica che per le finalità ivi indicate l'Ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che l'ENEA già fornisce supporto al Ministero dello sviluppo economico per le attività correlate a quelle previste per l'attuazione della direttiva 2009/125/CE.

- 3.) **Articolo 7:** L'impegno principale previsto dallo schema di decreto legislativo in argomento consiste nella organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica della conformità alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno esecuzione. Per l'esercizio di tali funzioni, sono indicati i medesimi soggetti della vigente normativa, ai quali si aggiungono le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i quali espletano i compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili alla legislazione vigente, non comportando così nuovi o maggiori oneri al bilancio dello Stato. Si sottolinea che le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi, sulla base del costo

effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.

4.) L'articolo 16: prevede che i fabbricanti forniscano ai consumatori dei prodotti connessi all'energia, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, le informazioni necessarie sui vantaggi dell'ecoprogettazione e sul profilo ecologico dei prodotti connessi all'energia. I costi di tale attività sono posti a carico dei medesimi soggetti.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

MP

ey

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio

11 NOV 2010

IGAVE IV
18.11.10
[Signature]

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a.) Necessità dell'intervento

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, che ha abrogato la precedente analoga direttiva in materia (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005), recepita con il seguente provvedimento: decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201.

b.) Analisi del quadro normativo

La norma che si propone abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, il vigente decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, di recepimento della citata precedente direttiva.

c.) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale riformulazione della disciplina, con innovazioni, precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti.

d.) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/125/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

e.) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f.) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si prevedono particolari aspetti configgenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

g.) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non vi è nessuna variazione dello strumento normativo utilizzato nel recepimento della nuova direttiva in materia (decreto legislativo), rispetto alla precedente disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009). Non si rilevano pertanto rilegificazioni.

Si è, inoltre, ricorso alla delegificazione in tema di aggiornamento e modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE, introducendo *ex novo* la norma che la prevede.



2. Elementi di drafting normativo

a.) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.

b.) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi. La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

c.) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Come già precisato, le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito e non novellato la direttiva oggi vigente in materia.

d.) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il decreto legislativo abroga esplicitamente il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Resta ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 6; del punto 2 dell'allegato I nonché dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

3. Ulteriori elementi

a.) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da osservare

b.) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.



Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Referente AIR: Dott.ssa Paola FERRI – Ufficio legislativo
Tel. 06 47052600

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

a.) Sintetica descrizione dal quadro normativo vigente

La legislazione nazionale oggi vigente è relativa al decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, che ha recepito la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 concernente l'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Su tale disciplina insiste la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, che abroga la direttiva 2005/32/CE.

b.) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La vigente situazione normativa nazionale è oggi non allineata con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Il suo mantenimento in vigore darebbe ad un mercato unico dei prodotti connessi all'energia oggetto della direttiva non corretto.

La direttiva in argomento definisce il quadro di riferimento per l'emanazione di specifiche "misure di esecuzione" relative alle diverse tipologie di prodotti connessi all'energia. Tali misure saranno adottate a livello comunitario, sotto forma di direttive o regolamenti.



c.) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere, prima possibile, al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

La direttiva prevede che, entro il 20 novembre 2010, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

d.) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

L'obiettivo da realizzare è direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'estensione dell'ambito di applicazione per la progettazione ecocompatibile a tutti i prodotti significativi connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

L'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile cui i prodotti connessi all'energia devono ottemperare per essere immessi sul mercato ovvero per la loro messa in servizio contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica ed il livello di protezione ambientale.

e.) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato e le amministrazioni competenti per quanto concerne le attività di sorveglianza del mercato, i destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

Sezione 2. Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte a livello comunitario (consultazione pubblica), in fase di preparazione della proposta di direttiva della Commissione europea (CECED Europa, EHI, BEUC). Nella fase ascendente, le autorità italiane hanno consultato informalmente i principali attori del mercato nazionale (CECED Italia, Assotermica, ANIE) ai fini della formazione della posizione nazionale.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero)

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.



Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative

L'intervento è quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva nonché vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore, e pertanto nel recepimento della parte obbligatoria non sono state valutate opzioni regolatorie alternative a quelle disposte dalla direttiva.

Nella parte discrezionale, l'Amministrazione non ha valutato opzioni alternative a quelle adottate nel testo, non essendo emerse posizioni difformi in sede di consultazione.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a.) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo di analisi applicato per la valutazione degli effetti è stato applicato dalle Istituzioni comunitarie in fase di predisposizione della proposta di direttiva, ed ha tenuto conto delle situazioni nazionali degli Stati membri.

b.) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi, anzi presenta i seguenti vantaggi:

- razionalizzazione dei compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina, con conseguente maggiore efficienza dell'azione amministrativa;
- chiarimento ed armonizzazione degli adempimenti a carico delle imprese destinatarie della disciplina, anche in relazione ai profili sanzionatori, con conseguente incremento della competitività del mercato;
- precisazione dell'informazione ai destinatari indiretti (consumatori), con conseguente incremento della conoscenza ed orientamento delle preferenze verso opzioni economiche più vantaggiose, anche in termini di salvaguardia dell'ambiente ed ecosostenibilità.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico destinatari diretti ed indiretti

È previsto lo scambio diretto di informazioni tra l'Autorità competente e le Istituzioni comunitarie, nonché tra Autorità competenti degli Stati membri, al fine di agevolare l'applicazione della disciplina.

È altresì previsto che le imprese forniscano ai consumatori informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione.

Entrambi gli obblighi sono fissati dalla direttiva; non sono stati introdotti impegni informativi ulteriori o superflui, tali da produrre effetti economici non previsti dalla direttiva sui destinatari della disciplina.

d.) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad effettuare la comparazione con altre opzioni regolatorie perché non sono emerse opzioni alternative.

e.) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione si è fatta carico di valutare che tutti i soggetti pubblici che sono responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo sono in grado di sostenere i compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente; per quanto riguarda i soggetti privati, questi sono chiamati a sostenere i costi derivanti dagli obblighi di cui sono destinatari.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del sistema Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e favorisce una competizione leale e corretta sul mercato.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento

a.) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono l'Autorità competente, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, e gli altri soggetti pubblici ai quali sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto: ENEA, CCIAA, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza.

b.) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

È prevista la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la pubblicazione nel sito web del Ministero dello sviluppo economico per favorire la massima e più agevole diffusione della comunicazione.

c.) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono previsti nell'espletamento delle funzioni di coordinamento assegnate all'Amministrazione, con le modalità e gli strumenti già esistenti, nonché nell'ambito delle attività di reportistica con la Commissione europea.

d.) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà redatta a cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- estensione dell'ambito di applicazione della progettazione ecocompatibile a tutti i prodotti significativi connessi all'energia
- garanzia della libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno
- contribuzione allo sviluppo sostenibile
- accrescimento dell'efficienza energetica e del livello di protezione ambientale

Si provvederà inoltre ad effettuare l'analisi costi benefici al termine della quale si valuterà se intervenire a livello comunitario per la parte di regolazione vincolata, ovvero a livello nazionale con assestamento della normativa di parte discrezionale.